

N° 393
 DEP. 10 FEB. 2009
 CRON. 1016
 REP. 549

REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 TRIBUNALE DI VENEZIA

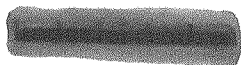
Il Tribunale di Venezia, sez. I civile, riunito in persona dei Magistrati

dott.ssa Marina Caparelli Presidente
 dott. Andrea Fidanzia Giudice est.
 dott.ssa Maria Antonia Maiolino Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile R.G. 3874/06 promossa da



assistito e difeso dall'avv. P. Polato come da mandato a margine dell'atto di citazione

- attore -

contro

10 FEB. 2009
 Avviso alle parti:

Banca del Veneziano- Banca di Credito Cooperativo del Veneziano scrl

assistita e difesa dagli avv. A. Lillo e C. Stradiotto come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta

- convenuta -

Oggetto: accertamento nullità e/o annullabilità e/o inefficacia e/o risoluzione, risarcimento per acquisto valori mobiliari

CONCLUSIONI delle attrici:

“ Come in istanza di fissazione d'udienza ex art. 8 dlgs n. 5/03 ”

CONCLUSIONI della convenuta:



"Come in nota conclusionale ex art. 10 dlgs n. 5/03".

FATTO E DIRITTO

Va premesso che la presente sentenza viene redatta in forma abbreviata a norma dell'art. 16 comma 5° D.L.vo 17.1.2003 n. 5, con la conseguenza che per la parte narrativa deve richiamarsi quanto dedotto dalle parti nei rispettivi atti difensivi.

L'attore chiede accertarsi la nullità e/o inefficacia e/o l'inesistenza dell'ordine di acquisto delle obbligazioni Cirio 8% 00/05 codice XS 012155301 del valore nominale di € 90.000,00 e per l'effetto chiede la condanna della banca convenuta alla restituzione del capitale investito, pari a e 94.034,21, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo o diversa somma ritenuta di giustizia.

In via subordinata l'attore chiede la condanna della banca convenuta al pagamento in via risarcitoria della stessa somma di € 44.335,79 oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al

saldo.

L'attore lamenta che la predetta operazione è stata eseguita in violazione di norme imperative di legge e segnatamente quelle di cui all'art. 21, 23 T.U.F, nonché art. 26 e ss. rego. Consob n. 11522 dell' 1.7.98.

La Banca ha contestato la fondatezza delle domande attoree chiedendone il rigetto.

Con sentenza non definitiva n. 2550 del 28.10.2008 questo Collegio ha condannato la Banca di Credito Cooperativo del Veneziano, con riferimento all'opera impugnata, al risarcimento dei danni a titolo di responsabilità contrattuale.

E' stata, tuttavia, ritenuta applicabile la fattispecie dell'art. 1227 comma 1° cod. civ in relazione all'accertato concorso del sig. [REDACTED] nella causazione del danno, con conseguente diminuzione del risarcimento nella misura del 50%.

Sono stati inoltre indicati i criteri per la liquidazione del danno – "...deve procedersi, in primo luogo, alla rivalutazione monetaria del capitale investito – trattandosi di debito di valore che deve essere liquidato al momento della sentenza – e poi sottrarsi dall'importo così ottenuto la rivalutazione monetaria delle cedole incassate dalle attrici (per € 5.746,64) nonché l'attuale valore dei titoli caduti in default o altri eventualmente nel frattempo acquisiti dalle attrici in concambio.

Il totale sarà ridotto del 50% in conseguenza dell'accertata corresponsabilità dell'attore nella produzione del danno....".

Infine, la causa è stata rimessa in istruttoria al fine di determinare l'attuale valore dei titoli andati in default, elemento essenziale ai fini della liquidazione del danno.

Orbene, secondo quanto concordemente indicato dalle parti all'udienza del 3.12.2004 l'attuale valore dei titoli di cui è causa ammonta ad € 900,00.

Ne consegue che tenuto conto che la rivalutazione monetaria della somma di € 94.034,21 dalla data di acquisto dei titoli (11.1.2001) ad oggi è pari a € 111.618,94, che da tale importo si deve sottrarre la rivalutazione monetaria della cedola incassata dall'attore in data 21.12.01 (€ 5.746,64) che risulta così pari a € 6.697,06 nonchè l'attuale valore dei titoli pari a € 900,00, e che il totale deve essere diviso per 2 a norma dell'art. 1227 comma 1° cod. civ, la Banca di Credito Cooperativo del Veneziano scarl deve essere condannata a versare al sig. [REDACTED] la somma di € 52.010,94 oltre agli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo.

Tenuto conto che l'attore aveva richiesto la restituzione della somma investita o diversa somma anche minore ritenuta di giustizia, che la banca non ha accettato l'offerta transattiva formulata dallo stesso attore che prevedeva il pagamento dell'importo di € 45.000,00 a spese compensate, la banca deve accollarsi interamente le spese di lite sostenute dall'attore che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando tra le parti in epigrafe, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,

condanna la Banca di Credito Cooperativo del Veneziano scarl a versare al sig. [REDACTED] la somma di € 52.010,94 oltre agli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;

condanna la banca alla rifusione delle spese di lite sostenute dal sig. [REDACTED] che liquida in € 2.500,00 per diritti, € 4.000,00 per onorari, € 340,00 per spese oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Venezia, così deciso il 4.12.08

Il Giudice estensore

dr. A. Fidanzia

Il Presidente

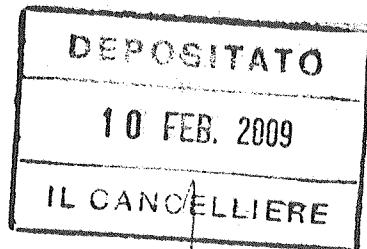
dr.ssa M. Caparelli

M. Caparelli

R.G. 3874/06

Gen. 3P3/09

IL CANCELLIERE C)
(Piazzetta Bellemo)



IL CANCELLIERE C)
(Piazzetta Bellemo)

11 FEB. 2009

RILASCIATA IN DATA
COPIA SEMPLICE DELLA SENTENZA
USO EVENTUALE PROSECUZIONE
DEL GIUDIZIO. *App'Aw. Poleb*

11 FEB. 2009

RILASCIATA IN DATA
COPIA SEMPLICE DELLA SENTENZA
USO EVENTUALE PROSECUZIONE
DEL GIUDIZIO. *App'Aw. Strobb (€ 9,77)*

